



Città Metropolitana di Messina



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

L.R. n.15 del 04/08/2015

II DIREZIONE – SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

SERVIZIO ENTRATE ED ALTRI TRIBUTI

UFFICIO TRIBUTO SPECIALE ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

***UFFICIO AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI E NULLA OSTA
STRADALI***

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)

TITOLO PRIMO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art.1 co.821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, denominato **Canone** istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il **Canone**, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza della Città Metropolitana di Messina ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il Regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere (*e le esposizioni pubblicitarie*) sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana di Messina, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell'ambito del territorio provinciale suddiviso in zone in base all'importanza dell'ubicazione, dell'occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del **Canone**, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del **Canone**, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.
4. Sono parte integrante del presente Regolamento gli allegati A, B e C.
5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente Regolamento.

Articolo 2

Presupposto del Canone

1. Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della L. n.160/2019 di spettanza dell'ente esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e, comunque limitatamente alle fattispecie in cui l'ente Città Metropolitana di Messina sia il destinatario dell'entrata anche con riferimento al presupposto dell'occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di pertinenza provinciale mentre se l'occupazione fosse di suoli e spazi pubblici non di pertinenza, il Canone dovuto sul presupposto dell'occupazione è comunque di spettanza dell'ente proprietario.

Articolo 3

Definizioni oggettive e ambito territoriale

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:

a) per “**suolo pubblico**” e “**spazi ed aree pubbliche**” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana di Messina quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. *dicatio ad patriam* consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali.

Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.

b) per “**occupazione**” si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione. Fuori dei centri abitati non sono consentite attività di vendita al dettaglio tali da implicare la possibilità di fermata o sosta breve di veicoli (chiosco per vendita giornali, fiori, souvenir e simili).

c) per “*concessione*”, l'atto amministrativo mediante il quale si concede l'uso della sede stradale che comporta occupazione di suolo o sottosuolo, sottraendolo all'uso pubblico;

d) per “*autorizzazione*”, l'atto amministrativo mediante il quale si autorizza l'apertura sulla strada pubblica di diramazioni o accessi a raso, senza comportare occupazione di suolo pubblico;

e) per “*nulla osta*”, l'atto amministrativo propedeutico al rilascio dell'autorizzazione di competenza Comunale, ricadente all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

f) per “spazi pubblici” o “aree pubbliche”, le strade, le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana di Messina;

g) per “Regolamento” il presente Regolamento;

h) per “Codice della Strada” il D. Lgs n. 285 del 30/04/1992;

2. Nelle aree della Città Metropolitana di Messina soggette all'applicazione del Canone, non si comprendono i suoi tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sicché il Canone è dovuto solo all'ente Comune.

3. Per i Comuni fino a 10.000 abitati, i tratti di strade di proprietà provinciale situati all'interno dei loro centri abitati, il realizzarsi del presupposto dell'occupazione, determina l'obbligo per l'occupante di rimettere il Canone alla Città Metropolitana di Messina quale ente proprietario della strada e ciò quand'anche l'occupazione fosse per l'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l'autorizzazione o

concessione è rilasciata dall'ente Comune, previo nulla osta della Città Metropolitana di Messina.

Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Città Metropolitana di Messina dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del Canone dovuto alla Città Metropolitana di Messina all'adozione del provvedimento comunale.

4. Le disposizioni regolamentari si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti regionali per il quali la Città Metropolitana di Messina abbia competenze per legge ovvero in virtù di accordi con la Regione Siciliana e sempre che la materia non sia disciplinata diversamente.

5. Nozione e modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti, rispettivamente, dall'art.3, comma 1, punto 8, del Codice della Strada, e dall'art.5 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n.495/1992.

Articolo 4

Zone del territorio provinciale e tariffe base

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, il territorio provinciale, per la compiuta determinazione del Canone, è suddiviso nelle categorie così come previste dalla De dalla Determina Dirigenziale 09/03 del 18/01/2012 e sue eventuali modifiche ed integrazioni, allegata al presente atto per costituirne parte integrante (allegato "A"). Ad ognuna delle zone o categorie è assegnato un coefficiente (ovvero una maggiorazione da applicare sulla tariffa standard);

2. In sede di prima applicazione le tariffe base del canone unico patrimoniale sono quelle di cui all'allegato "C", che di anno in anno possono essere modificate dall'organo esecutivo dell'Ente;

Qualora l'occupazione, per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, e ricada su aree afferenti a due categorie, si applica la tassazione più favorevole al concessionario.

Articolo 5

Tipologia delle occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.3 del presente Regolamento, in via permanente o giornaliera deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Ufficio della Città Metropolitana di Messina, o al Comune per le strade provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee.

2. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.

3. Sono **temporanee** ovvero **giornaliere** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili.

4. Sono parimenti occupazioni **temporanee** quelle **occasionali**, quali:

a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;

b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;

d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;

e) Le occupazioni per traslochi.

5. Sono occupazioni **abusive**, quelle:

- realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
- che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione;
- attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata **urgente necessità**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

7. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Regolamento Attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente Regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

Articolo 6

Durata delle concessioni ed autorizzazioni.

Il Registro provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni pubblicitarie

1. Salvo diverse disposizioni di legge, le concessioni d'occupazione hanno la durata massima di:

- 29 anni per gli impianti a rete con condotte e cavi in sotterraneo o con
- strutture sopraelevate;
- 15 anni per gli accessi e passi carrabili permanenti;
- 10 anni per gli accessi ed occupazioni varie per impianti di distribuzione
- carburanti;
- 3 anni per le autorizzazioni relative alle installazioni di mezzi pubblicitari.

2. La durata delle concessioni relative all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti al precedente comma 1.

3. La durata dell'occupazione del suolo pubblico per accessi provvisori quali l'apertura di cantieri temporanei o simili è stabilita in anni 1 (uno), rinnovabile alla scadenza.
4. Nei casi degli interventi ed impianti soggetti a nulla osta tale durata decorre dalla data del provvedimento finale di competenza del Comune.
5. Le concessioni ed autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato secondo le modalità previste dal presente Regolamento e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza indennizzo alcuno, come previsto dal presente Regolamento.
6. Le autorizzazioni in materia di pubblicità stradale pongono in capo al soggetto autorizzato gli obblighi di cui all'art. 54 DPR 495/1992 ad altresì quello di provvedere senza indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario alla scadenza dell'autorizzazione salva la facoltà di rinnovo con le forme e modalità di cui agli articoli previsti del presente Regolamento.
7. Il registro delle autorizzazioni pubblicitarie rilasciate, come previsto dall'art. 53, comma 9 del D.P.R. 495/1992 è costituito da supporto informatico e sostituisce ogni altro adempimento previsto.

TITOLO SECONDO

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

Articolo 7

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano la gestione e lo svolgimento delle funzioni in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta e si applicano a tutto il territorio della Città Metropolitana di Messina, con riferimento al Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n° 285, Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, il suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni e norme collegate.
2. I principi ai quali si ispira il presente regolamento sono la sicurezza stradale e la tutela del demanio pubblico.

Articolo 8

Atti amministrativi

1. In ragione del tipo di attività od opera che interessa la strada, l'apposito Ufficio "Autorizzazioni e Concessioni" della Città Metropolitana di Messina rilascia i seguenti tipi di atti:

a) Autorizzazione per:

- apertura di nuovi innesti di strade, soggette ad uso pubblico;
- trasformazione e variazione d'uso di accessi, di diramazioni e di innesti già esistenti;
- apertura di nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ai fondi o fabbricati laterali (accessi carrabili a raso), qualora non comportino occupazione di suolo;
- collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali, qualora comportino occupazione di suolo;
- recinzioni, muri di cinta e similari, qualora comportino occupazione di suolo;

b) Concessione per :

- attraversamenti, uso ed occupazione delle strade con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che sotterranee, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti ed opere che possono comunque interessare la proprietà stradale;
- opere, depositi e cantieri stradali anche temporanei sulle strade;
- occupazione di suolo pubblico stradale mediante impalcature, installazioni, manufatti e simili;
- apertura di nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ai fondi o fabbricati laterali (passi carrabili), compreso quelli per gli impianti di distribuzione carburanti;

c) Nulla Osta: per tutte le opere elencate ai precedenti punti 1 e 2 se ricadenti all'interno della delimitazione del centro abitato con popolazione inferiore a diecimila abitanti ed inoltre per:

- muri di cinta e recinzioni, che non comportino occupazione stradale;
- collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, qualora non comportino occupazione di suolo;
- Qualsiasi altro provvedimento non compreso nel superiore elenco od altre istanze che riguardano comunque le strade, saranno trattate dalla competente Direzione Viabilità, quali a titolo esplicativo ma non esaustivo:
- ordinanze di chiusura al transito;
- provvedimenti viabili per manifestazioni sportive, ricreative, religiose ecc.;
- circolazione veicoli eccezionali;

- nulla osta viabile per la sosta dei disabili;
- fabbricati in sanatoria, che non costituiscono minaccia alla sicurezza del traffico;
- nulla osta viabile per nuovi impianti distributori di carburanti, ecc.

Articolo 9

Responsabile procedimentale

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente designato dall'Amministrazione, o suo delegato, individuato a norma di legge.

Articolo 10

Avvio e termine del procedimento

A seguito di istanza di parte, i termini per l'avvio e la conclusione dei procedimenti di competenza dell'Ente, sono disciplinati dalla Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge Regionale n. 7 del 21/05/2019 e dal "Nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo" approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano con delibera n. 13 del 02/04/2019.

Il procedimento con il rilascio del provvedimento finale, dovrà essere concluso in ogni caso entro sessanta giorni dalla data della richiesta, così suddivisi:

- Avvio procedimento entro trenta giorni dall'istanza di parte;
- Integrazione documenti di parte, entro trenta giorni dall'Avvio del procedimento;
- Rilascio del provvedimento finale entro trenta giorni dall'integrazione documenti di parte;

Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso per l'acquisizione di pareri, informazioni, documenti o certificazioni relativi ai fatti, stati o qualità che risultino necessari, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni.

Per le sole richieste, riguardanti le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica, l'art. 88 comma 7° del "Codice delle comunicazioni elettroniche" D.lgs. n. 259/03 aggiornato dall'art. 7 comma 1 del D.lgs. n.33/2016, prevede espressamente che trascorso il termine di 10 (dieci) giorni per scavi inferiori ai 200 metri, 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri ed 8 (otto) giorni nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento, la medesima si intende in ogni caso accolta (Silenzio/Assenso);

Articolo 11

Occupazione

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, deve essere preventivamente richiesta e concessa, nel rispetto delle norme di legge e di regolamenti.
2. La concessione ai fini di occupazione di tratti di strade provinciali, correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, è soggetta preventivamente al nulla osta della Città Metropolitana di Messina, fermo restando la competenza del Comune per il rilascio del provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.

Articolo 12

Occupazioni in pendenza di concessione

1. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio solamente nei seguenti casi:
 - a) per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui all'art. 9 del presente regolamento, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Responsabile del Procedimento, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza, e quindi a rilasciare la formale concessione, ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
 - b) nei casi del c.d. "silenzio – assenso" previsti dalla normativa vigente. In tale fattispecie, scaduti i termini previsti dall'art. 2, commi 2 e 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il richiedente trasmette la comunicazione d'inizio lavori, in conformità al progetto presentato.

Articolo 13

Condizioni di rilascio dei provvedimenti

1. Le concessioni, le autorizzazioni ed i nullaosta, si intendono in ogni caso accordati senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti o Uffici, con l'obbligo da parte dei titolari di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Città Metropolitana di Messina, ai sensi dell'art. 27 comma 5 del Codice della Strada, di revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela

della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo, o per giusti motivi, anche imponendo nuove prescrizioni.

2. Nel caso in cui le richieste di concessioni ed autorizzazioni per interventi da realizzare siano soggetti ad atti di competenza di altri Enti (Comune, Genio Civile, Soprintendenza, VV.FF. ecc.), il provvedimento della Città Metropolitana di Messina sarà rilasciato successivamente a quello degli altri Enti.

Articolo 14

Modalità di presentazione delle domande

1. Le istanze potranno essere presentate direttamente al Protocollo, spedite tramite posta od inviate per mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

2. La domanda, redatta in conformità alle norme sull'imposta di bollo, dovrà riferirsi ad una sola concessione, intesa anche come più interventi che riguardino lo stesso oggetto, per singola strada provinciale, secondo i modelli compilabili all'uopo predisposti e reperibili nel sito istituzionale ed allegati al presente regolamento. L'istanza, se interessa più soggetti, dovrà essere firmata da tutti gli interessati, con l'indicazione della persona cui dovrà essere intestata la concessione.

3. La domanda dovrà comunque contenere:

a) se il richiedente è persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio legale, codice fiscale o partita I.V.A. recapito telefonico e la P.E.C.).

b) se il richiedente è diverso da quelli indicati nella precedente lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o partita I.V.A., la P.E.C., il recapito telefonico e le generalità del legale rappresentante;

c) l'oggetto dell'istanza, i motivi a fondamento della richiesta, la specifica attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire, le modalità d'uso dell'area.

4. L'acquisizione agli atti dell'Ente delle domande presentate sarà comprovata dagli estremi del protocollo.

5. Nell'ipotesi in cui pervengano domande da parte di soggetti diversi riguardanti l'occupazione dei medesimi spazi ed aree pubbliche, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, comprovata dagli estremi di registrazione del protocollo.

Articolo 15

Indennità di sopralluogo e Spese di istruttoria

1. Le spese di istruttoria ed il rimborso delle spese per i sopralluoghi, sono quantificate sulla base dei seguenti criteri:
 - costo del personale in relazione al tempo impiegato;
 - oneri di percorrenza.
2. Gli importi di cui sopra, potranno essere annualmente aggiornati a cura dell'Amministrazione.
3. L'eventuale diniego alla realizzazione delle opere richieste o la rinuncia del richiedente non dà diritto al rimborso delle somme versate.

Articolo 16

Allegati alla domanda

1. Alla domanda in bollo dovranno essere allegati la ricevuta dei pagamenti effettuati in favore della Città Metropolitana di Messina in relazione alle spese di istruttoria ed al rimborso delle spese per i sopralluoghi. Tali pagamenti dovranno avvenire mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Città Metropolitana di Messina.
2. Quando la concessione è richiesta ai fini di esercitare un'attività per la quale sono necessarie specifiche autorizzazioni, la domanda dovrà essere corredata dalla prova del possesso di tali autorizzazioni.
3. Relazione illustrativa sulla modalità di esecuzione dei lavori, le caratteristiche costruttive, la chilometrica stradale comprensiva di coordinate geografiche;
4. Relazione Tecnica asseverata, in ragione del tipo d'intervento, secondo i modelli compilabili, all'uopo predisposti, reperibili nel sito istituzionale ed allegati al presente Regolamento;
5. N. 3 copie, se in formato cartaceo, di elaborati tecnici, redatti, timbrati e firmati da un tecnico regolarmente iscritto ad un albo professionale, secondo il tipo d'intervento, consultabili nel sito istituzionale ed allegati al presente Regolamento;
6. Un certificato rilasciato dal Comune o Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal quale risulti se i lavori

ricadono all'interno o all'esterno del "Centro Abitato", così come definito dall'art. 4 del D. Lgs n. 285/92.

7. La copia del titolo di proprietà ove previsto.
8. L'impegno in capo al richiedente, qualora la richiesta vada a buon fine, di osservare le norme e le disposizioni applicabili in materia.
9. Qualora la richiesta è in formato cartaceo, dovrà essere allegato un CD (*Compact Disc*) contenente l'istanza, i versamenti e tutti gli elaborati in formato pdf/A (*Portable Document Format*).
10. Se la richiesta viene inviata tramite P.E.C., l'istanza, i versamenti e tutti gli elaborati dovranno essere contenuti in un unico file, in formato pdf/A (*Portable Document Format*).

Articolo 17

Ammissibilità e regolarizzazione delle domande

1. L'Ufficio valuterà preventivamente l'ammissibilità delle domande presentate sotto il profilo della regolarità e completezza della documentazione.
2. Qualora riscontrasse carenze, segnalerà all'interessato, entro il termine fissato per la comunicazione di avvio dello specifico procedimento, le carenze riscontrate con invito alla regolarizzazione; in questa ipotesi il termine del procedimento decorrerà dal ricevimento delle integrazioni richieste.
3. Se entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta d'integrazione, l'interessato non avrà provveduto ad inviare quanto richiesto, la domanda decade ed il competente ufficio provvederà ad avviare il procedimento di diniego, oltre all'archiviazione della pratica.

Articolo 18

Garanzia

1. Nel rilasciare gli atti di concessione di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Procedimento può disporre il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, qualora:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) l'occupazione possa arrecare pericolo di danno al bene oggetto di concessione;

c) in caso di demolizione di opere di proprietà della Città Metropolitana di Messina.

2. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del Procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare, con un importo minimo di € 500,00. Relativamente agli scavi la stessa, qualora superi l'importo minimo, sarà calcolata in ragione di € 50,00 per metro lineare di scavo longitudinale e di € 100,00 per metro lineare di scavo trasversale;

3. In caso di demolizioni totali o parziali di opere di proprietà della Città Metropolitana di Messina, la cauzione dovrà essere quantificata in funzione dei prezzi contenuti nel "Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche" in corso di validità al momento dell'istanza;

4. Qualora la garanzia venga stipulata tramite polizza fideiussoria, la stessa dovrà essere rinnovabile di anno in anno, a spese del Contraente, e potrà essere svincolata solo dopo Nulla Osta dell'Ente. Il mancato pagamento dei supplementi di premio della polizza non potrà essere imposto, in nessun caso, all'Ente. Dovrà, inoltre, prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice Civile e l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita, a semplice e prima richiesta scritta dell'Ente, entro 15 giorni dalla richiesta medesima.

5. Per gli Enti pubblici/Società erogatori/erogatrici di pubblici servizi, può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d'urgenza da rilasciare nel corso dell'intero anno. Fanno eccezione gli interventi che comportino una notevole manomissione del suolo stradale, per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa.

Articolo 19

Provvedimento autorizzativo

1. Il provvedimento autorizzativo dovrà contenere:

- a) condizioni di carattere tecnico ed amministrativo cui il provvedimento si intende subordinato;
- b) il tempo preventivato per l'inizio dei lavori, di norma 60 giorni dalla data di rilascio;
- c) la comunicazione al competente ufficio finanziario, che curerà l'iter per i canoni annuali.

Articolo 20

Inizio dei lavori

1. Rilasciato il provvedimento, il richiedente deve comunicare, con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, la data di inizio dei lavori, che dovrà inoltre contenere il nome dell'impresa esecutrice dei lavori ed il tecnico sotto la cui direzione e responsabilità gli stessi vengono eseguiti. L'inizio dei lavori deve avvenire, di norma, entro 60 giorni dal rilascio, ma può essere prorogato, solo qualora sorgano esigenze contingenti non prevedibili al momento del deposito della domanda di rilascio dell'atto originario. Qualora i provvedimenti autorizzativi abbiano per oggetto l'esecuzione di opere o lo svolgimento di lavori, l'Ente valutate le ragioni giustificative addotte dall'interessato, ha facoltà di concedere la proroga dei termini di esecuzione dei lavori inizialmente fissati, a seguito di apposita richiesta dell'interessato, per una sola volta e, comunque, entro 6 (sei) mesi dal rilascio, termine di validità del provvedimento, scaduto il quale il richiedente dovrà ripresentare tutta la documentazione per ottenere un nuovo provvedimento autorizzativo.

Articolo 21

Controlli e verifiche

1. Il controllo sull'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni impartite nella concessione, viene svolto correntemente dal personale tecnico della viabilità, nell'ambito delle mansioni di vigilanza e sorveglianza dell'uso delle strade di proprietà di questo Ente.

2. In funzione dell'importanza dei lavori autorizzati, la Città Metropolitana di Messina può disporre sopralluoghi o controlli in cantiere per la verifica delle lavorazioni effettuate ed imporre di eseguire prove in sito con prelievo di campioni.

3. In caso di difformità dalle disposizioni impartite, il personale addetto al controllo, sospende cautelativamente i lavori ed adotta tutte le iniziative finalizzate alla tutela dell'amministrazione ed all'eventuale perfezionamento delle irregolarità riscontrate.

Articolo 22

Fine e collaudo dei lavori

1. Non appena completati i lavori, il concessionario deve comunicare al competente servizio di viabilità, la data di avvenuta ultimazione, richiedendo contestualmente la restituzione della cauzione o lo svincolo della polizza eventuale depositata, allegando una relazione asseverata dal Direttore dei

Lavori, corredata da documentazione fotografica a dimostrazione dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni impartite con il provvedimento autorizzativo.

2. Il personale tecnico della viabilità addetto alla sorveglianza, competente per territorio, provvede ad eseguire un sopralluogo, eventualmente anche in contraddittorio, al fine di verificare il rispetto di tutte le indicazioni impartite. Sarà facoltà del personale incaricato, richiedere eventuali sondaggi. In caso di esito positivo, invierà apposita nota al richiedente ed, per conoscenza, all'Ufficio Autorizzazioni e Concessioni, contenente lo svincolo della polizza fideiussoria oppure provvedendo ad inoltrarla agli uffici competenti per la restituzione della cauzione.

3. In caso di lavori soggetti a collaudo da parte dell'appaltante, i tecnici di questo Ente possono intervenire e presenziare agli stessi, riservandosi in ogni caso autonomia decisionale e d'intervento.

Articolo 23

Titolarità

1. La concessione viene rilasciata a titolo strettamente personale: non è consentita pertanto la sub concessione.

2. Nei casi di sub ingresso nella titolarità dell'esercizio di un'attività commerciale o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carrabile, il titolare della concessione ha l'obbligo della comunicazione scritta della variazione della titolarità, ai fini di effettuare la voltura dell'intestazione.

Articolo 24

Obblighi del Concessionario

1. Le concessioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché tutte le condizioni contenute nell'atto di concessione.

3. Ha comunque l'obbligo di:

- a) esibire a richiesta degli operatori provinciali l'atto di concessione;
- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;

- c) provvedere a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate, nei termini fissati dall'ufficio competente. In caso di inottemperanza alla presente disposizione, provvederà la Città Metropolitana di Messina con addebito di spese al concessionario e utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 14;
- d) di versare il canone alle scadenze fissate;
- e) di restituire nel caso di disdetta anticipata, revoca o decadenza, l'atto di concessione;
- f) comunicare all'Ufficio competente la data di inizio e di fine dei lavori autorizzati ai sensi dell'art. 15 e 17.

4. Per ottenere l'uso esclusivo dello spazio antistante il passo carrabile, come previsto dal comma 3 dell'art. 22 del Codice della Strada, è necessario richiedere alla Città Metropolitana di Messina il rilascio del cartello di "Passo Carrabile", realizzato in conformità dell'art. 120, lettera e), fig. II.78 del Regolamento di esecuzione del Codice stesso, previo versamento di € 20,00, quale quota forfettaria di rimborso del costo del cartello.

Articolo 25

Rinnovo - Proroga - Disdetta anticipata

- 1.** I provvedimenti di concessione per occupazione permanente sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
- 2.** Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
- 3.** Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
- 4.** In caso di disdetta anticipata della concessione per occupazione, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione per iscritto all'ufficio del Responsabile del Procedimento che ha rilasciato l'atto.
- 5.** La disdetta volontaria non dovuta a causa di forza maggiore, non dà comunque diritto alla restituzione del canone versato.
- 6.** Il concessionario qualora intenda prorogare il termine già concesso per l'esecuzione dei lavori relativi alle occupazioni permanenti, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza.

7. Qualora per contingenti motivi, non sia stato possibile dare inizio ai lavori, è ammessa la concessione di una sola proroga, purché non siano scaduti i termini di 6 (sei) mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo.

Articolo 26

Modifica, sospensione e revoca

1. L'Ufficio con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresi quelli di tutela della sicurezza stradale, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto all'esenzione del pagamento del canone dall'inizio del primo anno successivo, sempreché la sospensione interessi per l'intero gli anni successivi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, con computazione che decorre dal primo anno successivo alla data della revoca.

4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo a revoca della concessione, un nuovo atto concessorio potrà essere rilasciato per la medesima area a persona diversa dal precedente titolare solo a seguito di rinuncia scritta di quest'ultimo alla rioccupazione.

5. Sono altresì motivi di revoca quando:

- a) si riscontrino reiterate violazioni delle condizioni previste nel provvedimento concessorio, ovvero delle norme stabilite dalle leggi o dai regolamenti;
- b) si rilevi il mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti.

6. Il concessionario può chiedere la revoca di un passo carrabile, quando ritiene di non utilizzare più lo stesso, allegando a tale richiesta:

- a) il versamento per indennità di sopralluogo e spese d'istruttoria;
- b) documentazione fotografica a colori dei luoghi, dopo aver realizzato, nella Sua proprietà, un muretto di altezza minima di cm. 50, che impedisca l'ingresso dalla Strada Provinciale al Suo fondo.

Articolo 27

Decadenza

1. Il diritto di occupare decade per il concessionario quando:
 - a) si accerti un uso improprio o diverso dell'occupazione rispetto a quella stabilita nel provvedimento, compresa l'inottemperanza al divieto di sub concessione;
 - b) siano venuti meno i requisiti del richiedente a fondamento del rilascio della concessione.
2. La decadenza non dà diritto ad alcuna restituzione del canone già versato e non esonera dal pagamento di quanto ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione. A seguito di decadenza il concessionario, o suo avente causa, è tenuto comunque a provvedere, a sua cura e spese, a rimettere in pristino lo spazio o l'area pubblica occupati, in ottemperanza al provvedimento emanato dall'ufficio competente, nel quale verranno indicati i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
3. La decadenza è dichiarata con provvedimento ricettizio che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 28

Controversie

1. Qualora il titolare del provvedimento autorizzativo richieda accertamenti tecnici successivi al rilascio dell'autorizzazione, per eventuali verifiche circa la natura e/o la reale occupazione suolo soggetta a canone, lo stesso deve allegare all'istanza di richiesta il versamento per il sopralluogo tecnico e le spese d'istruttoria, nonché la documentazione fotografica ed adeguata cartografia per l'esatta individuazione del sito.

Articolo 29

Regolarizzazioni

1. Per ingressi carrabili e diramazioni realizzati senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, ai sensi del comma 2 dell'art. 22 del Codice della Strada, è consentita la loro regolarizzazione in sanatoria.
2. Possono essere regolarizzate solo opere risultanti tecnicamente rispondenti alle prescrizioni di dimensioni e sicurezza contenute dal Codice della Strada.

3. Per accedere alla regolarizzazione del passo, dell'accesso o della diramazione senza titolo, dovrà essere presentata apposita domanda in bollo corredata dei documenti necessari, secondo le modalità dell'art. 14 del presente regolamento.

4. Non è consentita la regolarizzazione di eventuali scavi per allacci vari, in quanto non è possibile verificare i ripristini degli strati di pavimentazione stradale, senza che ciò comporti opere di manomissione del corpo stradale.

TITOLO TERZO

NORME DI PRESCRIZIONI E DI ESECUZIONE

Articolo 30

Accessi e diramazioni (passo carrabile e pedonale)

Il passo carrabile secondo l'articolo 3 del codice della strada è l'accesso "ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli".

1. Gli ingressi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.

2. Deve distare almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima.

3. E' consentita l'apertura di ingressi provvisori per motivi temporanei, quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto.

4. L'eventuale cancello dovrà essere arretrato di almeno ml. 5,00 rispetto al confine stradale e raccordato allo stesso con muretti circolari di ml. 1,00 di raggio minimo. Qualora tale ingresso sia utilizzato da mezzi pesanti (Autoarticolati, autosnodati ecc.), il cancello deve essere arretrato di almeno m. 12,00 dal ciglio della sede stradale. Dovranno comunque essere rispettate le condizioni di visibilità dei mezzi in uscita dal passo carrabile, previste dalla normativa vigente.

5. Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli che delimitano gli accessi.

- 6.** Lo spazio antistante il cancello dovrà essere realizzato a piano di strada, appositamente pavimentato.
- 7.** In caso di rampa di accesso, la stessa deve essere opportunamente pavimentata per almeno ml. 50,00 al fine di evitare l'accumularsi di detriti sulla sede stradale.
- 8.** I muretti di raccordo con il cancello dovranno avere un'altezza massima di ml. 0,80 e sovrastante rete metallica a maglie larghe, per garantire la visibilità degli autoveicoli in transito.
- 9.** All'interno dei triangoli di visibilità non devono esistere ostacoli alla continua e diretta visione reciproca dei veicoli afferenti al punto di uscita del passo carrabile. Si considerano ostacoli per la visibilità oggetti isolati aventi l'altezza massima superiore a ml. 0,80. L'eventuale vegetazione dovrà essere eliminata a cure e spese del richiedente.
- 10.** In presenza di fossi, canali ecc., deve essere mantenuta la continuità del deflusso delle acque con tubi di cemento od opportuni manufatti la cui sezione non deve essere inferiore a quella del fosso, canale ecc.
- 11.** L'ingresso pedonale dovrà essere arretrato di un metro rispetto al confine stradale, e dovrà avere larghezza massima di ml. 1,00.
- 12.** I pedoni che utilizzano gli ingressi fronteggianti la Strada Provinciale, dovranno attenersi a quanto disposto dall'art. 190 del Codice della Strada.
- 13.** L'Ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi e diramazioni o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Codice della Strada.
- 14.** L'Ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza ed ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni.

Articolo 31

Attraversamenti, occupazioni ed uso delle strade e delle pertinenze stradali

1. I provvedimenti autorizzativi concernenti gli attraversamenti e l'uso, nonché le occupazioni della sede stradale e relative pertinenze, sono rilasciate solo in caso di assoluta necessità e previo accertamento tecnico dell'Ente.
2. Le richieste di allacciamento agli impianti di pubblici servizi (elettrici, telefonici e metano) devono essere avanzate dalle stesse Società che erogano il servizio.
3. Gli impianti dovranno essere eseguiti in conformità di ogni legge, norma e regolamento vigenti in materia, rispettando tutte le norme di sicurezza e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG, normativa di settore ed antinfortunistica, anche in relazione alla distanza minima tra le condotte.
4. L'estradosso delle condotte deve essere interrato alla profondità minima di ml. 1,00 dal piano viabile, portando il materiale di risulta a discarica autorizzata, riempiendo il relativo scavo con materiali aridi, i quali siano ben costipati ogni cm. 30, in modo da evitare avvallamenti del piano viabile, e la pavimentazione sia ripristinata a regola d'arte, usando tutte quelle cautele dettate dalla buona pratica, atte ad evitare, in seguito, avvallamenti e deformazioni del piano viabile e delle pertinenze stradali.
5. Il ripristino, nei tratti bitumati dovrà comprendere un sottofondo in misto granulometrico avente dimensioni massime degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% e il 40%, passante al setaccio 0,0075 mm compreso tra il 4% e il 10%, ben assortito ed esente da materiale argilloso, compattato con costipatore a piastra vibrante ogni 30 cm., fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata; da uno strato di tout – venant dello spessore minimo di cm. 20;
6. Dopo il compattamento e prima dell'apertura al traffico veicolare, deve essere effettuata la stesa di uno strato di collegamento (binder), largo quanto lo scavo dello spessore minimo di cm. 10, portato fino a quota stradale.
7. Il ripristino definitivo della pavimentazione stradale, dovrà essere effettuato dopo sessanta giorni, salvo casi particolari da autorizzare di volta in volta, previa scarificazione della superficie di cm. 3 della pavimentazione esistente, come sotto indicato:
 - a) per le pose longitudinali, su sede stradale bitumata di larghezza superiore a ml. 6,00, la larghezza del ripristino deve essere eseguito per ml. 2,00;

- b) nel caso lo scavo avvenga a meno di ml. 1,00 dalla mezzzeria ovvero per carreggiate stradali inferiori ai ml. 6,00, il ripristino deve interessare la metà della sede stradale;
- c) per gli attraversamenti stradali in senso trasversale, il ripristino deve avere una larghezza di ml. 2,00, misurata dall'asse dello scavo.

8. per la sola realizzazione di impianti di telecomunicazioni, le lavorazioni di scavo e ripristino sono regolate dal Decreto Interministeriale del 01/10/2013 e ss.mm.ii. e, pertanto, saranno realizzate come appresso indicato:

- per impianti realizzati con la tecnica della minitrincea:

- a) gli scavi dovranno essere effettuati mediante disco circolare e distare almeno cm 50 dalle opere d'arte della strada, in maniera che sia evitato qualunque cedimento della sovrastruttura stradale.
- b) la profondità deve garantire un estradosso del sottoservizio di almeno cm 40 dal piano viabile, ed il relativo scavo dovrà essere riempito con miscela cementizia, additivata con colorante al fine del riconoscimento, atta a sopportare i carichi verticali stradali e la pavimentazione dovrà essere ripristinata a regola d'arte.
- c) gli strati di binder ed usura dovranno essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originari, al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità per una fascia, previa scarifica, posta a cavallo dello scavo, simmetrica rispetto all'asse longitudinale e/o trasversale dello scavo stesso.
- d) al fine di consentire un miglior raccordo e collegamento con gli strati sottostanti della sovrastruttura stradale, la larghezza di tale fascia di ripristino è pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso e, comunque in tutti i casi, non inferiore a 50 cm per quelli longitudinali e 100 cm per quelli trasversali;

- per impianti realizzati con la tecnica tradizionale:

- a) gli scavi dovranno essere effettuati mediante disco circolare per una profondità di almeno cm. 25 e distare almeno cm 50 dalle opere d'arte della strada, in maniera che sia evitato qualunque cedimento della sovrastruttura stradale.
- b) Il relativo scavo dovrà essere riempito con materiali aridi, i quali siano ben costipati ogni cm. 30, in modo da evitare avvallamenti del piano viabile, e la pavimentazione sia ripristinata a regola d'arte.
- c) Il ripristino, nei tratti bitumati dovrà comprendere un sottofondo in misto granulometrico avente dimensioni massime degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% e il 40%, passante al setaccio 0,0075 mm compreso tra il 4% e il 10%, ben assortito ed esente da materiale argilloso, compattato con costipatore a piastra vibrante ogni 30 cm., fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, uno strato di tout – venant dello spessore minimo di cm. 20. Il ripristino della pavimentazione deve avvenire, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 7 del Decreto del 01/10/2013, con gli stessi materiali preventivamente rimossi e custoditi o, nel caso di deterioramento, sostituiti con materiali simili.

d) Al fine di consentire un miglior raccordo e collegamento con gli strati sottostanti della sovrastruttura stradale, la larghezza di tale fascia di ripristino è pari a quella dello scavo incrementata di 100 cm da entrambi i lati dello scavo stesso;

9. Devono essere verificati i telai dei chiusini dei pozzetti stradali, in maniera che garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza e di stabilità nel tempo. A lavori ultimati, l'estradosso del coperchio del chiusino dovrà risultare, in ogni caso, complanare al piano viabile.

10. Dovranno essere osservati i *“Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”* approvati con Decreto Interministeriale del 04/03/2013;

11. Prima dell'intervento di posa, la Ditta dovrà effettuare un'accurata indagine del sottosuolo per individuare la presenza di sottoservizi, utilizzando anche sistemi Georadar, oltre che una preventiva ricerca, presso Enti e Aziende, di ulteriori informazioni circa l'esistenza di sottoservizi nel tratto di strada interessato dai lavori.

12. Gli scavi longitudinali devono essere eseguiti a tratti non superiore a m. 100, in modo da assicurare sempre il transito lungo la strada. Gli scavi trasversali devono essere eseguiti per metà carreggiata alla volta, garantendo sempre il transito anche se a senso unico alternato. Per lunghezze superiori o per lunghezze inferiori, in mancanza di visibilità, devono essere impiegate apparecchiature semaforiche ed occorrendo anche idoneo personale.

13. La Ditta dovrà apporre e mantenere, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall'articolo n° 21 del Codice della Strada (D. Lgs n° 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e dagli articoli dal n° 30 al n° 43 del relativo Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni), ed osservare tutte le norme stabilite dal vigente Codice della Strada, per la tutela delle strade e della circolazione stradale e per la salvaguardia dell'incolumità pubblica. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere dovranno esseri quelli previsti nel D. M. 10/07/2002 e con i criteri di sicurezza del D. I. del 04/03/2013.

14. Le opere non costituiscono servitù permanente sulla strada e sue pertinenze per cui l'Ente conserverà il diritto di modificare in qualsiasi modo la strada e i suoi manufatti. In tale circostanza o nel caso in cui si manifestino motivi che interessano la circolazione, la sicurezza o la tutela del paesaggio, a semplice preavviso, la Ditta deve provvedere, a proprie cure e spese, alla soppressione, rimozione o nuovo assetto delle opere dovunque e comunque autorizzate. Qualora la Ditta mancasse della dovuta tempestività ed il fatto

arrecasse impedimento o danno ai lavori stradali da eseguire od alla viabilità e sicurezza, l'Ente resta autorizzato all'esecuzione d'ufficio in danno di quanto è necessario, salvo quanto previsto dalle specifiche normative di Legge.

15. Tutti gli impianti che verranno realizzati nella sede stradale dovranno rispondere alle vigenti disposizioni legislative, nonché alla normativa CEI, UNEL, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili. Dovranno essere rispettate le distanze degli impianti dai limiti della carreggiata e dalla sede stradale prescritte dalle Norme CEI attualmente vigenti.

16. Negli attraversamenti sopraelevati il franco minimo sul piano viabile, nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza (art. 66 comma 5 del D.P.R. n° 495/1992).

17. Gli attraversamenti con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla piattaforma stradale con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna, più il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di impianto.

18. Gli ostacoli fissi (tipo i pali di illuminazione pubblica) che potrebbero costituire pericolo per gli utenti della strada, vanno protetti con l'installazione di apposita barriera secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D.M. 03/06/1998 e dal D.M. 11/06/1999, oppure incassati nei muretti esistenti.

Articolo 32 ***occupazioni temporanee (ponteggi ed altre occupazioni)***

1. Le occupazioni temporanee della sede stradale e delle pertinenze sono disciplinate dall'art. 20 del D. Lgs n° 285/1992, così come richiamato dall'art. 29 del D.P.R. n° 495/1992, sono concesse solo in caso di assoluta necessità limitatamente alla zona necessaria ed al tempo strettamente indispensabile, purché non si tratti di depositi o opere che, a giudizio dell'Ente, siano di pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale.

2. L'occupazione non deve costituire pericolo per il pubblico transito e lo sgombero deve avvenire nel termine prescritto, dopo di che la zona deve essere pulita e ripristinata. In caso di inottemperanza il ripristino è eseguito dall'Ente a spese del titolare della concessione.

3. I piani di servizio del ponteggio sovrastanti il marciapiede devono essere costruiti ad un'altezza tale da garantire il passaggio e la sicurezza dei

pedoni, nonché garantire un corridoio di transito pedonale di almeno ml. 1,00, così come prescritto dall'art. 40 del D.P.R. n° 495/1992.

4. Sul fronte strada deve essere prevista una valida protezione atta ad impedire la caduta di materiale sulla sede stradale.

5. Il richiedente dovrà apporre e mantenere, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall'articolo n° 21 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni), e dagli articoli dal n° 30 al n° 43 del relativo Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni), ed osservare tutte le norme stabilite dal vigente Codice della Strada, per la tutela delle strade e della circolazione stradale e per la salvaguardia dell'incolumità pubblica.

6. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere dovranno essere quelli previsti nel D. M. 10/07/2002 e con i criteri di sicurezza del D. I. 04/03/2013.

7. Il ponteggio dovrà essere segnalato frontalmente da barriere a strisce oblique bianche e rosse rifrangenti, integrate di notte e negli altri casi di scarsa visibilità da lanterne a luce rossa fissa, e delimitato da recinzioni colorate in rosso o arancione.

8. E' fatto obbligo alla ditta di sgomberare tempestivamente la sede stradale da tutti i materiali residui o inutilizzabili, nonché della pulitura della piattaforma stradale per l'intero tratto interessato dai lavori, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori.

Articolo 33

opere da realizzarsi nella fascia di rispetto dalla strada e recinzioni

1. Per la realizzazione di opere nella fascia di rispetto dalla strada (recinzioni, fabbricati, canali, fossi, chioschi, serbatoi interrati G.P.L., piantumazione di alberi, ecc.) devono osservarsi le prescrizioni dettate dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, con particolare riguardo alle fasce di rispetto ed aree di visibilità di cui agli articoli n° 16, 17 e 18 del D. Lgs n° 285/1992, così come richiamati dagli articoli n° 26, 27 e 28 del D.P.R. n° 495/1992. E' vietato prevedere aree pubbliche discendenti da Piani di Lottizzazione, in adiacenza alle strade di competenza dell'Ente.

2. Le autorizzazioni sono accordate nei soli riguardi della salvaguardia stradale e nei limiti di diritto che competono all'Ente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e la competenza di ogni altro Ente od Amministrazione.

Articolo 34

collocazione di mezzi pubblicitari

1. La collocazione di impianti pubblicitari, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari è vietata:

- sulle corsie esterne alle carreggiate;
- sulle cunette;
- sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- lungo le curve;
- in prossimità di intersezioni;
- in prossimità di segnali luminosi;
- sulle rotatorie;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- in prossimità dei raccordi verticali concavi o convessi segnalati;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali;
- sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi.

2. In corrispondenza degli accessi carrabili la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari deve rispettare distanze tali da garantire la visibilità ai veicoli impegnati nelle manovre di entrata e di uscita.

3. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'impianto e del mezzo pubblicitario, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria e coatta, del ripristino della situazione preesistente.

Egli è tenuto a:

- osservare le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare;
- verificare il buono stato di conservazione del mezzo pubblicitario e della sua struttura di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari per la corretta manutenzione;
- adempiere nei tempi richiesti alle prescrizioni impartite dall'Ente, per intervenute e motivate esigenze;
- procedere, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, alla rimozione entro i termini indicati nei provvedimenti amministrativi;

- fissare saldamente sul mezzo pubblicitario una targhetta metallica sulla quale sono riportati tutti i dati identificativi dell'autorizzazione, come previsto dall'articolo 55 del D.P.R. n° 495/1992.

4. Il nulla osta di competenza dell'Ente decade alla scadenza dell'autorizzazione comunale. I provvedimenti autorizzativi possono essere revocati in caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione.

TITOLO QUARTO DISCIPLINA DEL CANONE

Capo I – Determinazione del Canone, esenzioni riduzioni e versamento

Articolo 35

Soggetto tenuto al pagamento del canone

- 1) Il Canone è dovuto alla Città Metropolitana di Messina dal titolare dell'autorizzazione o della concessione per l'occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
- 2) Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
- 3) Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.
- 4) In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 36

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

Articolo 37

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciali. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00.
2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al Canone deve presentare specifica dichiarazione alla Città Metropolitana di Messina. Il versamento del Canone annuo è dovuto in un'unica soluzione.

3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).
5. Costituisce autonoma occupazione rispetto a quella indicata al co.2 quella effettuata a mezzo antenne e tralicci e comunque con qualsiasi altri manufatti e impianti non direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
6. E' fatto obbligo al titolare della concessione per impianti a rete di rimuovere i medesimi a propria cura e spese qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali.

Articolo 38

Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere

La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge pari ad € 30,00;

La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge, pari ad € 0,60.

La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e/o titolare dell'autorizzazione in ragione della tipologia e finalità dell'occupazione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione indicati nell'Allegato "B" al presente Regolamento e gli stessi potranno essere modificati per le annualità successive e con Decreto Sindacale. In difetto di modifica si intendono confermate quelle vigenti.

La durata dell'occupazione permanente decorre dal giorno successivo a quello di rilascio della concessione e per l'occupazione temporanea dalla data di inizio indicata nel provvedimento autorizzatorio.

Gli importi della tariffa finale sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 39

Regole per la quantificazione del Canone

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annua diversificata in relazione alla categoria della strada, contenuta nell'allegato "C", tenuto conto delle riduzioni obbligatorie e previste dal presente Regolamento e nel suo allegato "B" in ragione dell'attività del concessionario per metri quadrati (o metri lineari).

Per le occupazioni o le diffusioni aventi inizio nel corso dell'anno, la durata dell'occupazione ai fini dell'applicazione della tariffa si determina comunque in anni solari interi, considerando come annuale anche il periodo dell'ultimo anno qualora inferiore a 365 giorni.

Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera di legge tenuto conto delle riduzioni obbligatorie e previste dal presente regolamento (*ovvero quella modificata tramite il coefficiente di adattamento tra la tariffa base 2020 e quella standard 2021, così da tendere all'invarianza*) x coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche x coefficiente specifico per tipologia e finalità in ragione dell'attività del concessionario x metri quadri (o metri lineari).

Articolo 40

Riduzioni del Canone

1. Sono previste le seguenti **riduzioni per le occupazioni**:
 - a) 90 per cento della superficie eccedente i mille metri quadrati derivanti da un unico atto di concessione o autorizzazione;
 - b) 50 per cento per le occupazioni temporanee da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi realizzate con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - c) 40 per cento della superficie per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Articolo 41

Esenzioni per legge e regolamentari

Sono esenti dal Canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Articolo 42

Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti, **il pagamento** del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione **prima** del rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto in autoliquidazione entro il 31 marzo. La

Città Metropolitana di Messina può valutare in casi eccezionali eventuali richieste di rateizzazione del canone dovuto.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione **prima del rilascio della concessione/autorizzazione**.

3. I termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con il medesimo provvedimento possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

4. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.

5. Il versamento del Canone è effettuato direttamente alla Città Metropolitana di Messina secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a € 11,00 Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

Articolo 43

Controllo dei versamenti

1. Il Servizio competente della liquidazione dei versamenti in proprio o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.

2. In caso di mancato o parziale versamento, il Servizio preposto ovvero il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo pec. un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali, da computare dal giorno successivo alla scadenza entro e non giorni 60 dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna.

3. In difetto di versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta e l'occupazione diviene abusiva.

CAPO II

Accertamento, Indennità, Sanzioni, Riscossione coattiva, Rimborsi, Contenzioso, Disciplina finale e transitoria

Articolo 44

Accertamento

1. La Città Metropolitana di Messina tramite il Servizio Finanziario, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico abusive mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del comma 792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.

2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a € 11,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

Articolo 45

Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della Legge 160/2019 e precisamente:

a) l'indennità pari al canone maggiorato del suo 50% (*fino al 50 per cento*), considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 50 del presente Regolamento.

3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del Codice della Strada.

4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

6. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, consequenziali all'abuso.

Articolo 46

Riscossione coattiva

1. L'accertamento e l'irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dall'Ente per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Articolo 47

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 48

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. La Città Metropolitana deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a € 11,00.

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

Articolo 49

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 50

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. E' compito del Settore che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro gg. 180 dall'entrata in vigore del Canone e se necessario il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione della documentazione integrativa. All'esito dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato e comunica il Canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell'eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente Regolamento.

ALLEGATO A

Determina n. 09/3 del 18/01/2012

1. Domanda Impianti pubblicitari;
2. Domanda Occupazioni;
3. Domanda Ingressi Carrabili e Pedonali;
4. Domanda Rilascio Cartello Passo Carrabile;
5. Domanda Scavi;
6. Domanda recinzioni;
7. Elenco documenti Impianti Pubblicitari;
8. Elenco documenti Ingressi Carrabili;
9. Elenco documenti Occupazioni di suolo;
10. Elenco documenti Recinzioni;
11. Elenco documenti Scavi;
12. Relazione Tecnica Asseverata per Impianti Pubblicitari;
13. Relazione Tecnica Asseverata per Ingressi carrabili;
14. Relazione Tecnica Asseverata per Scavi;
15. Relazione Tecnica Asseverata per Scavi condotte telefoniche;
16. Relazione Tecnica Asseverata per occupazione di suolo;
17. Relazione Tecnica Asseverata per recinzioni.

ALLEGATO B

Elencazione dei coefficienti, maggiorazioni e riduzioni previste dal Regolamento

ALLEGATO C

Tariffe finali per tipologia, finalità ed attività dell'occupante

ALLEGATO «B»

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DA APPLICARSI ALLE TARIFFE BASE

Alle tariffe base di cui all'allegato «C» del nuovo Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale sono da applicarsi le seguenti maggiorazioni e/o riduzioni:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Il canone relativo all'occupazione di spazi con tende e con tutte quelle strutture che, sostanzialmente assolvono a detta medesima funzione è ridotto del 70%;
- Il canone relativo all'occupazione di spazi fino a 100 mq utilizzati per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante verrà calcolato sul 50% della superficie concessa ;
- Il canone relativo all'occupazione di spazi da 101 mq fino a 1000 mq, utilizzati per l'installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante verrà calcolato sul 25% della superficie concessa;

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Il canone si determina applicando alle tariffe base le sotto indicate correzioni, calcolando su base oraria se inferiore alle 24 ore dividendo la tariffa giornaliera per 24.

- Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo con condutture, cavi, ed impianti le tariffe sono ridotte del 50% ;
- Per le occupazioni effettuate eccedenti i 1.000 mq la superficie eccedente costituisce base imponibile per il 10% ;
- Per le occupazioni con tende e con tutte quelle strutture che, sostanzialmente, assolvono alla medesima funzione delle tende le tariffe sono ridotte del 70%. ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimenti alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;
- Per le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti le tariffe sono ridotte del 50%;
- Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%;

- Per le occupazioni di sottosuolo o soprasuolo poste in essere ai fini delle suddette attrazioni, giochi e divertimenti le tariffe sono ridotte del 50%;
- Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politico-culturali le tariffe sono ridotte dell'80%;
- Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50%;
- Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante non si applicano riduzioni o maggiorazioni delle tariffe base;
- Per le occupazioni con autovetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Città Metropolitana di Messina non si applicano riduzioni o maggiorazioni delle tariffe base;

ALLEGATO «C»

Tariffe base per il calcolo del Canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche della Città Metropolitana di Messina distinte per categorie della rete viaria di pertinenza.

TARIFFE E COEFFICIENTI

Partendo dalle tariffe base di Euro 30,00 mq/ml per le occupazioni permanenti di Euro 0,60 mq/ml per le occupazioni temporanee, in relazione alla classificazione delle strade e alle diverse tipologie di occupazioni, possono applicarsi i seguenti coefficienti:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

1) Strade di 1^a Categoria di Tipo A:

- Passi carrabili o pedonali coeff. **1,19**;
- Passi carrabili distributori carburante coeff. **1,78**;
- Insegne coeff. **1,78**;
- Edicole, chioschi coeff. **1,78**;
- Tavolini, sedie coeff. **1,78**;
- Altri manufatti di carattere stabile coeff. **1,78**;

2) Strade di 1^a Categoria di Tipo B:

- Passi carrabili o pedonali coeff. **1,06;**
- Passi carrabili distributori carburante coeff. **1,57;**
- Insegne coeff. **1,57;**
- Edicole, chioschi coeff. **1,57;**
- Tavolini, sedie coeff. **1,57;**
- Altri manufatti di carattere stabile coeff. **1,57**

3) Strade di 1^a Categoria di Tipo C:

- Passi carrabili o pedonali coeff. **0,92;**
- Passi carrabili distributori carburante coeff. **1,37;**
- Insegne coeff. **1,37;**
- Tavolini, sedie coeff. **1,37;**
- Altri manufatti di carattere stabile coeff. **1,37;**

4) Strade di 2^a Categoria di Tipo A:

- Passi carrabili o pedonali coeff. **1,17;**
- Passi carrabili distributori carburante coeff. **1,75;**
- Insegne coeff. **1,75;**
- Tavolini, sedie, coeff. **1,75;**
- Altri manufatti di carattere stabile coeff. **1,75;**

5) Strade di 2^a Categoria di Tipo B:

- Passi carrabili o pedonali coeff. **0,85;**
- Passi carrabili distributore carburante coeff. **1,27;**
- Insegne coeff. **1,27;**
- Tavolini, sedie coeff. **1,27;**
- **Altri manufatti di carattere stabile coeff. 1,27;**

6) Strade di 2^a Categoria di Tipo C:

- Passi carrabili o pedonali coeff. **0,74;**
- Passi carrabili distributore carburante coeff. **1,10;**
- Insegne coeff. **1,10;**

- Tavolini, sedie coeff. **1,10**;
- Altri manufatti di carattere stabile coeff. **1,10**;

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1) Strade di 1^a Categoria di Tipo A:

- Cantiere ditte erogatrici di pubblici servizi coeff. **3,7**;
- Cantiere per sondaggi geognostici coeff. **3,7**;
- Ponteggi fino a 30 giorni coeff. **4,1**; da 31 giorni a 60 coeff. **3,5**; da 61 giorni a 90 coeff. **3,1**; da 91 giorni a 120 coeff. **2,1**; da 121 giorni a 364 coeff. **1,5**;
- Tavolini e sedie fino a 30 giorni coeff. **3,7**; da 31 giorni a 60 coeff. **3,2**; da 61 giorni a 90 coeff. **2,2**; da 91 giorni a 120 coeff. **1,7**; da 121 giorni a 364 coeff. **1,31**;

2) Strade di 1^a Categoria di Tipo B:

- Cantiere per allacci ai pubblici servizi coeff. **3,6**;
- Cantiere per sondaggi geognostici coeff. **3,6**;
- Ponteggi fino a 30 giorni coeff. **3,9**; da 31 giorni a 60 coeff. **3,3**; da 61 giorni a 90 coeff. **2,9**; da 91 giorni a 120 coeff. **1,9**; da 121 giorni a 364 coeff. **1,3**;
- Tavolini e sedie fino a 30 giorni coeff. **3,6**; da 31 giorni a 60 coeff. **3,1**; da 61 giorni a 90 coeff. **2,1**; da 91 giorni a 120 coeff. **1,6**; da 121 giorni a 364 coeff. **1,25**;

3) Strade di 1^a Categoria di Tipo C :

- Cantiere per allacci ai pubblici servizi coeff. **3,16**;
- Cantiere per sondaggi geognostici coeff. **3,16**;
- Ponteggi fino a 30 giorni coeff. **3,4**; da 31 giorni a 60 coeff. **2,9**; da 61 giorni a 90 coeff. **2,3**; da 91 giorni a 120 coeff. **1,3**; da 121 giorni a 364 coeff. **1,1**;
- Tavolini e sedie fino a 30 giorni coeff. **3,1**; da 31 giorni a 60 coeff. **2,6**; da 61 giorni a 90 coeff. **1,8**; da 91 giorni a 120 coeff. **1,3**; da 121 giorni a 364 coeff. **1,1**;

4) Strade di 2^a Categoria di Tipo A :

Stessi coefficienti delle occupazioni su strade di 1^a Cat, di Tipo B;

5) Strade di 2^a Categoria di Tipo B :

Cantiere per allacci ai pubblici servizi coeff. **3,3** ;

Cantiere per sondaggi geognostici coeff. 3,3;

Ponteggi fino a 30 giorni coeff. **3,6**, da 31 giorni a 60 coeff. **3,1**, da 61 giorni a 90 coeff. **2,6**, da 91 giorni a 120 coeff. **1,6** da 121 giorni a 364 coeff. **1,1**;

Tavolini e sedie fino a 30 giorni coeff. **3,4**, da 31 giorni a 60 coeff. **2,9**, da 61 giorni a 90 coeff. **1,9**, da 91 giorni a 120 coeff. **1,6**, da 121 giorni a 364 coeff. **1,1**;

6) Strade di 2^a Categoria di Tipo C :

Cantiere per allacci ai pubblici servizi coeff. **3,2**;

- Cantiere per sondaggi geognostici coeff. 3,2;

Ponteggi fino a 30 giorni coeff. **3,3**, da 31 giorni a 60 coeff. **2,8**, da 61 giorni a 90 coeff. **2,3**, da 91 giorni a 120 coeff. **1,30**, da 121 giorni a 364 coeff. **1,1**;

INDICE

TITOLO PRIMO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1	Oggetto del Regolamento	Pag.	3
Articolo 2	Presupposto del canone	Pag.	4
Articolo 3	Definizioni oggettive e ambito territoriale	Pag.	4
Articolo 4	Zone del territorio provinciale e tariffe base	Pag.	6
Articolo 5	Tipologia delle occupazioni	Pag.	6
Articolo 6	Durata delle concessioni ed autorizzazioni Il registro provinciale delle concessioni e autorizzazioni	Pag.	8

TITOLO SECONDO

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

Articolo 7	Ambito di applicazione	Pag.	9
Articolo 8	Atti amministrativi	Pag.	10
Articolo 9	Responsabile procedimentale	Pag.	11
Articolo 10	Avvio e termine del procedimento	Pag.	11
Articolo 11	Occupazione	Pag.	12
Articolo 12	Occupazione in pendenza di concessione	Pag.	12

Articolo 13	Condizioni di rilascio dei provvedimenti	Pag.	12
Articolo 14	Modalità di presentazione delle domande	Pag.	13
Articolo 15	Indennità di sopralluogo e spese di istruttoria	Pag.	14
Articolo 16	Allegati alla domanda	Pag.	14
Articolo 17	Ammissibilità e regolarizzazione delle domande	Pag.	15
Articolo 18	Garanzia	Pag.	15
Articolo 19	Provvedimento autorizzativo	Pag.	16
Articolo 20	Inizio dei lavori	Pag.	17
Articolo 21	Controlli e verifiche	Pag.	17
Articolo 22	Fine e collaudo dei lavori	Pag.	17
Articolo 23	Titolarità	Pag.	18
Articolo 24	Obblighi del concessionario	Pag.	18
Articolo 25	Rinnovo – Proroga – Disdetta anticipata	Pag.	19
Articolo 26	Modifica, sospensione e revoca	Pag.	20
Articolo 27	Decadenza	Pag.	21
Articolo 28	Controversie	Pag.	21
Articolo 29	Regolarizzazioni	Pag.	21

TITOLO TERZO

NORME DI PRESCRIZIONE E DI ESECUZIONE

Articolo 30	Accessi e diramazioni (passo carrabile e pedonale)	Pag.	22
Articolo 31	Attraversamenti, occupazioni ed uso delle strade e delle pertinenze stradali	Pag.	24
Articolo 32	Occupazioni temporanee (ponteggi ed altre occupazioni)	Pag.	27
Articolo 33	Opere da realizzarsi nella fascia di rispetto dalla strada e recinzioni	Pag.	28
Articolo 34	Collocazione di mezzi pubblicitari	Pag.	29

TITOLO QUARTO

DISCIPLINA DEL CANONE

CAPO I Determinazione del canone, esenzioni, riduzioni e versamento

Articolo 35	Soggetto tenuto al pagamento del canone	Pag.	30
Articolo 36	Determinazione della superficie di occupazione	Pag.	31
Articolo 37	Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere	Pag.	31
Articolo 38	Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere	Pag.	32
Articolo 39	Regole per quantificazione del canone	Pag.	33
Articolo 40	Riduzioni del canone	Pag.	33
Articolo 41	Esenzioni per legge e regolamentari	Pag.	34
Articolo 42	Modalità e termini per il versamento	Pag.	34

Articolo 43	Controllo dei versamenti	Pag.	35
CAPO II	Accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria		
Articolo 44	Accertamento	Pag.	36
Articolo 45	Sanzioni e indennità	Pag.	36
Articolo 46	Riscossione coattiva	Pag.	38
Articolo 47	Interessi	Pag.	38
Articolo 48	Rimborsi	Pag.	38
Articolo 49	Contenzioso	Pag.	39
Articolo 50	Disposizioni finali e transitorie	Pag.	39
	ALLEGATO A	Pag.	40
	ALLEGATO B	Pag.	41
	ALLEGATO C	Pag.	42